



COMUNICATO UFFICIALE N.223  
**223/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 26 Marzo 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.in data 28/02/2015 il sig.Mattia PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €.272,72, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.636,32 maturata fino al mese di dicembre 2013.

Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso inviata alla controparte, l'attestazione del versamento della tassa reclamo di €.100,00, né la copia dell'accordo economico, che deve risultare depositato presso il Dipartimento Interregionale-Ufficio Tesseramento, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Mattia PIANESE nei confronti della Società A.S.D.ISERNIA F.B.C

2) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmaria CONCI/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/10/2014 il sig.Gianmaria CONCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gianmaria CONCI della somma di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola DAL FIUME/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/01/2015 il sig. Nicola DAL FIUME si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola DAL FIUME della somma di € 2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MERLINI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/01/2015 il sig. Antonio MERLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Antonio MERLINI della somma di

€3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Godspower Ikechukwu NWIGWE/A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA già A.C.PALAZZOLO

La Commissione Accordi Economici,

- Letti gli atti;pervenuti dal Tribunale Federale Sez.ne Vertenze Economiche;
- Sentite le parti e le dichiarazioni rese all'odierna udienza da Alfio Antonino Finocchiaro, dirigente della società resistente – come da delega depositata -;
- Rilevato, in particolare, che il Finocchiaro ha eccepito la nullità dell'accordo economico del 30/11/2012 sul duplice rilievo della sottoscrizione da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza, precisando che detto accordo sia stato, inoltre, depositato oltre i termini di legge;
- Dato atto della produzione di due distinti accordi economici, l'uno del 22/8/2012 – compenso euro 7.500,00 - e l'altro del 30/11/2012 – compenso euro 23.969,03 -;
- Rilevato che sussiste il riscontro in atti di un pagamento di euro 9.000,00 relativo all'accordo del 22/8/2012 – e, quindi, superiore all'importo del compenso ivi indicato -;
- Ritenuto che dalle superiori considerazioni emergono fatti integranti gli estremi di illeciti penali;
- Ritenuto che, pertanto, devesi disporre la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per le sue opportune e necessarie valutazioni;

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla F.I.G.C.- Procura Federale, per quanto di Sua competenza, onde poter accertare o meno la sussistenza di illeciti penali.

Sospende ogni decisione in merito, fino alla chiusura indagini da parte della stessa F.I.G.C.-Procura Federale

6)RICORSO DEL CALCIATORE Igor ALVITI/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2015 il sig.Igor ALVITI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Igor ALVITI della somma di

€3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Marco FRANCESCHIN/S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2014 il sig.Marco FRANCESCHIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €600,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco FRANCESCHIN della somma di €600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Luca IANNELLI/G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/12/2014 il sig.Luca IANNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.700,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO al pagamento in favore del sig.Luca IANNELLI della somma di €1.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PIAGGIO/S.S.D.ATLETICO SAN PAOLO già SAN PAOLO PADOVA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2014 il sig.Tommaso PIAGGIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATLETICO SAN PAOLO PADOVA già SAN PAOLO PADOVA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.1.350,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.150,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATLETICO SAN PAOLO PADOVA già SAN PAOLO PADOVA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Tommaso PIAGGIO della somma di €.3.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SQUITIERI/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/01/2015 il sig.Stefano SQUITIERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate solo per €.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.400,00.

La Società non presentava alcun documento a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. al pagamento in favore del sig.Stefano SQUITIERI della somma di €.3.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro FERRARA/F.C.REAL SM HYRIA

Con reclamo inoltrato tramite Racc.A.R. il sig.Gennaro FERRARA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società F.C. REAL SM HYRIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda della somma di €2.100,00relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.100,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. REAL SM HYRIA a corrispondere al sig.Gennaro FERRARA la somma di €1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MERLINI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2015 il sig.Antonio MERLINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €947,50 maturata fino al mese di dicembre 2014 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Antonio MERLINI della somma di €947,50. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 13 Aprile 2015

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Felice Belloli